



Relazione tecnico finanziaria sulle Risorse Decentrate di cui all'art. 79 e 80 del nuovo CCNL 16/11/2022.

Costituzione risorse decentrate dell'anno 2023 del personale non dirigente. Relazione tecnico-finanziaria

III.1 - Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

A seguito della sottoscrizione, in data 16 novembre 2022, del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 la disciplina contrattuale di riferimento per la costituzione del fondo risorse decentrate è contenuta nell'art. 79, il quale riscrive dettagliatamente l'assetto organico delle voci di composizione delle stesse continuando a distinguerle in risorse stabili e risorse variabili, con le medesime caratteristiche rispettivamente di certezza/continuità e di eventualità già definite in precedenza, e disapplica la precedente disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, fatte salve quelle espressamente richiamate dalle nuove disposizioni.

Le nuove regole di costituzione prevedono che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia composta dalle risorse di natura stabile del precedente CCNL espressamente richiamate nonché da nuove risorse stabili come specificamente individuate dal contratto stesso (art. 79 comma 1):

- lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 1 [Unico Importo Consolidato] e comma 2 lettere a) [83,20 euro dipendenti in servizio al 31/12/2015], b) [differenziali PEO 2016/2018], c) [Ria e assegni ad personam personale cessato], d) [risorse art. 2 c. 3 D.Lgs 165/2001], e) [risorse stabili personale trasferito], f) [riduzione stabile dirigenti regionali], g) [riduzione stabile fondo straordinario] del CCNL 21 maggio 2018.
- lett. b) importo pari a 84,50 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 e decorrere retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Pertanto, ai sensi dell'art. 79 comma 5, le quote di competenza degli anni 2021 e 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel fondo relativo al 2023, qualora l'ente non si sia avvalso della facoltà ammessa di computare la quota dell'anno 2021 nella costituzione del fondo anno 2022 nel caso in cui la contrattazione integrativa del 2022 non fosse stata ancora definita. La Camera di commercio di Vicenza non ha anticipato nessuna quota arretrata di tale incremento nella costituzione dell'anno 2022 e pertanto procederà in tal senso nell'anno 2023.
- lett. c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (art. 79 comma 1 lett. c). Tale incremento si ritiene non sia operabile da parte degli Enti soggetti ai vincoli assunzionali del turn-over in quanto non è possibile aumentare il personale in servizio.
- lett. d) importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti



incrementi a regime e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Per effetto del nuovo sistema di classificazione professionale che è entrato in vigore il 1° aprile 2023 e quindi dell'assetto economico derivante dal nuovo inquadramento automatico (stipendio tabellare dell'Area di inquadramento e differenziale stipendiale iniziale, corrispondente al valore complessivo delle posizioni economiche orizzontali in godimento rispetto alla posizione iniziale di ciascuna delle vecchie categorie, senza nessuna distinzione per gli accessi in posizione B3 e D3, da porre a carico del fondo risorse decentrate), il CCNL introduce un ulteriore incremento di natura stabile con l'art. 79 comma 1-bis pari alla quota di risorse corrispondente alle differenze stipendiali tra B3-B1 e D3-D1 da utilizzare a copertura dell'onere dei differenziali stipendiali posto interamente a carico del fondo risorse decentrate a decorrere dal 1° aprile 2023 mentre in precedenza tali quote erano a carico del bilancio. Tale incremento non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017.

Gli enti possono poi alimentare il fondo di parte stabile con importi variabili di anno in anno, con le modalità e le procedure stabilite dal medesimo ccnl (art. 79 comma 2). Nel dettaglio è possibile stanziare:

- lett. a) risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettere a) [art. 43 L. 449/1997], b) [piani di razionalizzazione], c) [specifiche disposizioni di legge], d) [RIA una tantum], k) [risorse variabili personale trasferito] del CCNL 21 maggio 2018.
- lett. b) importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse all'assunzione di personale a tempo determinato, se nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa. Le Camere di commercio, in relazione a tali finalità, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016.
- lett. d) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo.

Il CCNL introduce inoltre un ulteriore incremento delle risorse variabili, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022). In particolare l'art. 79 comma 3 stabilisce che gli enti possono incrementare, a decorrere dal 2022 e in base alla propria capacità di bilancio, le risorse aggiuntive discrezionali di cui all'art. 79 c. 2 lett c) [risorse legate a scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva] e quelle del Fondo per il personale incaricato di Elevata Qualificazione (E.Q.) di un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tale incremento, non è assoggettato al Limite 2016 di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017, e deve essere ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del fondo risorse decentrate e dello stanziamento del Fondo ex Posizioni Organizzative (ora E.Q.).



La quota di tale incremento riferita all'anno 2022, ai sensi dell'art. 79 comma 5, viene computata, quale risorsa variabile ed una tantum, nel fondo relativo al 2023, qualora l'ente non si sia avvalso della facoltà ammessa di riconoscerla nella costituzione del fondo anno 2022 nel caso in cui la contrattazione integrativa del 2022 non fosse stata ancora definita. Alla data del 16 novembre 2022 la Camera di Commercio di Vicenza aveva già concluso la contrattazione integrativa 2022.

Sono altresì rese disponibili eventuali risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (art. 80 comma 1 ultimo periodo).

Infine il CCNL dispone chiaramente che la quantificazione del fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, cioè del tetto di riferimento dell'anno 2016 (art. 79 comma 6).

Al fine di determinare le risorse annualmente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa occorre decurtare dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali stipendiali iniziali in godimento dal personale, derivanti dall'istituto della progressione economica e dei differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004).

Il fondo risorse decentrate anno 2023 è stato costituito in via provvisoria con determinazione del Segretario Generale n. 62 del 10 ottobre 2023 e in via definitiva con determinazione del Segretario Generale n. 85 del 14/12/2023.

Di seguito si procede con la definizione ed illustrazione delle risorse decentrate per l'anno 2023.

[III.1.1 - Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità](#)

Le risorse stabili sono caratterizzate per la loro natura da certezza, stabilità e continuità e rimangono acquisite tra le risorse decentrate anche negli anni successivi. Il calcolo delle risorse stabili avviene tenendo conto delle fonti di finanziamento elencate in dettaglio dall'art. 79 comma 1 e 1-bis del CCNL 16.11.2022.

Il totale complessivo delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità è pari a **527.061,67** euro. Di tale importo complessivo, l'ammontare da assoggettare al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016") è pari a euro 637.648 in quanto l'ulteriore ammontare di euro 65.756, è a titolo di incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL 21.5.2018 di cui all'art. 67 comma 2:



- lettera a): incremento a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019 pari all'importo di 83,20 euro, su base annua, per il numero dei dipendenti destinatari del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2015;
- lettera b): incremento a regime dei differenziali delle progressioni economiche derivante dagli aumenti stipendiali disposti dal rinnovo contrattuale, considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del full time equivalent in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul nuovo CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018, e dal rinnovo del CCNL 16.11.2022 di cui all'art. 79 comma 1:
- lettera b): incremento a decorrere dal 1° gennaio 2021 pari all'importo di 84,50 euro, su base annua, per le unità di personale destinatarie del ccnl in servizio alla data del 31 dicembre 2018;
- lettera d): importo dei differenziali delle progressioni economiche, ossia delle differenze tra gli incrementi degli stipendi tabellari a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi a regime (1° gennaio 2021), senza tener conto della percentuale di part-time, inclusi i comandati-out ed esclusi i comandati-in, in linea con l'orientamento Aran CFL174 del 30 novembre 2022;
- e comma 1-bis: quota di risorse già a carico del bilancio, a decorrere dal 1° aprile 2023, corrispondente alle differenze stipendiali B3-B1 e D3-D1 a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale al personale inquadrato nelle vecchie categorie di accesso B3 e D3 non è assoggettabile al vincolo in esame, come stabilito dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, dall'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base al quale "il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 D.Lgs 165/2001" nonché da ultimo dall'art. 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022.

È possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

Risorse storiche consolidate

Unico Importo Consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21.5.2018): € **478.553**.



Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	295.528
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	27.933
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 7	12.714
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 5	15.989
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	86.346
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	38.929
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14 - CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4	16.793
decurtazione del fondo dal 2015 in ottemperanza dell'art. 9, comma 2-bis D.L. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio) che è stata consolidata.	-15.679

Si tratta di tutte le risorse decentrate stabili, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità come indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, soggette al limite 2016, costituite con determinazione n. 19 del 20 marzo 2018, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni Economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22.01.2004, al netto della decurtazione permanente anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 L. 147/2013 pari a -14.833,99 euro, ancora vigente.

Tali risorse sono confluite nell'Unico Importo Consolidato, che rimane confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, al netto di quelle destinate, nel medesimo anno 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (35.880 euro).

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Si tratta di incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21 maggio 2018 e dal CCNL 16 novembre 2022 che, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo CCNL, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018, dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 nonché da ultimo dell'art. 79 comma 6 CCNL 16/11/2022, non sono assoggettabili al limite di crescita dei fondi accessori previsto dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 ("tetto 2016").

Tali incrementi ammontano per l'anno 2023 complessivamente a € **65.755,92** euro, e sono di seguito dettagliati:

CCNL 21.05.2018		
Art. 67, c.2, lett. a)	Incremento annuo, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di 83,20 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015. (€ 83,20 x 120)	€ 9.984



Art.67 c.2, lett. b)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	€ 14.147
TOTALE CCNL 21.5.2018		€ 24.131
CCNL 16.11.2022		
Art. 79, c.1, lett. b)	Incremento annuo, a decorrere dal 1.1.2021, di 84,50 euro per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018 (€ 84,50 x 106 = 23.660,00 euro)	€ 8.957
Art. 79 c.1, lett. d)	Rideterminazione a regime dei differenziali progressioni economiche per incrementi stipendiali CCNL	€ 24.706,11
Art. 79 c.1-bis	Differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1 (periodo 1/4/2023-31/12/2023)	€ 7.961,81
TOTALE CCNL 16.11.2022		€ 41.624,92
TOTALE INCREMENTI DI NATURA STABILE SUCCESSIVI AL 2017		€ 65.755,92

L'incremento previsto dall'art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018, decorrente dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019, pari a euro 9.984 è stato quantificato riconoscendo l'importo di 83,20 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015 computate per intero, in conformità alle indicazioni fornite dall'Aran al Comune di Zanica con nota n. 1650 del 27 febbraio 2019, indipendentemente dalla presenza in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (83,20 x 120 dipendenti, esclusi i dirigenti, come risultanti dalla tabella 1 del Conto Annuale 2015= € 9.984).

Il CCNL 21.5.2018 ha riconosciuto, inoltre, sull'anno 2018 incrementi stipendiali, a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, con le seguenti decorrenze: 1° marzo 2018 e 1° aprile 2018 (con il conglobamento dell'indennità vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010) e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate.

Dall'anno 2019, l'importo dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali determinati dagli incrementi stipendiali del nuovo CCNL, pari a 14.147 euro, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b), è stato valorizzato a regime su 13 mensilità nonché considerando il personale in servizio alle date di decorrenza degli incrementi con il criterio del full time equivalent in linea con le previsioni dell'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e delle indicazioni Unioncamere contenute nelle risposte alle FAQ sul CCNL 21.5.2018 aggiornate al 4 luglio 2018.



L'incremento previsto dall'art. 79 comma 1 lett. b) CCNL 16.11.2022, decorrente dal 1° gennaio 2021, pari a 8.957 euro è stato quantificato riconoscendo l'importo di 84,50 euro su base annua per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018 computate per intero, in conformità all'orientamento Aran CFL173 del 30 novembre 2022, indipendentemente dalla presenza in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (84,50 x 106 dipendenti, esclusi i dirigenti, come risultanti dalla tabella 1 del Conto Annuale 2018= 8.957).

Il CCNL 16.11.2022 ha riconosciuto, inoltre, incrementi stipendiali a regime a decorrere dal 1° gennaio 2021 a valere sulle risorse contrattuali nazionali, diversificati per posizione economica nelle varie categorie, come risultanti dalle tabelle allegate al CCNL, e con il conseguente incremento dei differenziali stipendiali per posizione economica orizzontale nella categoria (PEO) a carico del Fondo risorse decentrate.

Tale riallineamento, pari a 24.706,11 euro, da far confluire nel Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. d), è stato valorizzato a regime su 13 mensilità considerando le unità di personale in servizio a full time alla data di decorrenza degli incrementi a regime, pertanto 1.1.2021, senza cioè tenere conto della percentuale di part-time, incluso il personale comandato presso altri Enti (comandati-out) ed escluso il personale comandato presso l'Ente (comandati-in), in conformità all'orientamento Aran CFL174 del 30 novembre 2022.

L'ulteriore incremento stabile di cui all'art. 79 c. 1-bis CCNL 16.11.2022 derivante dalla quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente ai differenziali stipendiali B3-B1 e D3-D1, da porre interamente a carico del Fondo, pari a 7.961,81 euro è stato calcolato con riferimento alle unità di personale B3 giuridico e D3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023), tenendo conto della percentuale di part-time, in conformità all'orientamento Aran CFL175 del 30 novembre 2022.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Si tratta di ulteriori risorse di natura stabile che, a differenza delle voci precedenti, sono suscettibili di variazione annuale al verificarsi, anche ripetuto nel tempo, di specifiche condizioni. Di seguito si riporta con riferimento all'anno 2023 il dettaglio degli ulteriori incrementi di natura stabile successivi al 2017 (anno di consolidamento dell'Unico Importo Consolidato), complessivamente ammontanti in 19.335,65 euro:

CCNL 21.5.2018		
Art. 67 c. 2 lett. c)	Importo annuo della retribuzione individuale anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in	€ 19.335,65



	misura intera in ragione d'anno. anno 2018 = 1.793,48, anno 2019 = 1.650,58 euro, anno 2020 = 4.581,20 euro, anno 2021 = 4.794,79 euro, anno 2022 = 2.176,20 euro anno 2023 = 4.339,40 euro Totale = euro 19.335,65	
Art. 67 c. 2 lett. d)	Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs 165/2001 (riassorbimento incrementi retributivi attribuiti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi).	
Art. 67 c. 2 lett. e)	Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della L. 205/2017	
Art. 67 c. 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate. Riduzione stabile del Fondo per il lavoro straordinario a decorrere dall'anno 2022	
Art. 67 c. 2 lett. h)	Risorse stanziate dagli enti alla componente stabile ai sensi del comma 5 lett a): incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	
TOTALE CCNL 16.11.2022		€ 19.335,65
TOTALE ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'		€ 19.335,65

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili sono caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, non possono essere consolidate ma devono essere determinate annualmente, potendo subire variazioni sia di carattere positivo che negativo. La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022.

Le risorse variabili complessivamente pari a massimi **222.008,93** euro risultano scomponibili in due aggregati in funzione della successiva applicazione dei vincoli introdotti dall'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 (tetto 2016):

- risorse variabili soggette al limite



- risorse variabili non soggette al limite.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti:

- economie del fondo risorse non utilizzate dall'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate (rientrano anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente);
- risorse derivanti da incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" (individuale e collettivo), da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione.

Nel corso dell'anno 2018 due deliberazioni della Corte dei Conti (Liguria n. 105/2018 e Friuli Venezia Giulia n. 40/2018) sono nuovamente intervenute sulla materia andando a delineare il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare, i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti;
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Infine sulla base del documento Unioncamere, trasmesso in data 8 ottobre 2018 e successivamente aggiornato in data 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente le linee di indirizzo su "Fondo risorse decentrate nelle Camere di commercio: costituzione ed utilizzo" nonché lo schema di costituzione ed utilizzo delle risorse, opportunamente aggiornato e integrato con le nuove disposizioni contrattuali, le voci di natura variabile da escludere dal confronto sono le seguenti:

- art. 67 comma 3 lett. a) CCNL 21.5.2018: introiti derivanti dall'art. 43 L. 449/1997, nei limiti procedurali e quantitativi previsti nello stesso articolo, secondo le causali introdotte dall'art.4 comma 4 CCNL 5.10.2001;
- art. 67 comma 3 lett. b) CCNL 21.5.2018: risparmi conseguiti per effetto di piani di razionalizzazione;
- art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018: risorse previste da specifiche disposizioni di legge;
- art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16.11.2022: risparmi di straordinario anno precedente;
- art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022: integrazione 0,22% monte salari 2018;



- art. 79 comma 5 CCNL 16.11.2022: incrementi una-tantum anno 2023 relativi all'art. 79 c. 1 lett. b) anni 2021 e 2022 e art. 79 c. 3 anno 2022;
- art. 80 comma 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022: risparmi risorse stabili non utilizzati in anni precedenti.

Da ultimo, la Ragioneria Generale dello Stato, con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di finanziamento di natura variabile riferite all'anno 2023:

CCNL 21.5.2018		
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi)	
Art. 67 c. 3 lett. d)	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindi giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	€ 718,10
Art. 67 c. 3 lett. k)	Integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)	
TOTALE CCNL 21.5.2018		€ 718,10
CCNL 16.11.2022		
Art. 79 c. 2 lett. b)	Importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota della dirigenza, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Monte salari del 1997=2.162.179,74	€ 25.946,00



Art. 79 c. 2 lett. c)	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa. In relazione a tali finalità, le Camere di commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs 219/2016	€ 160.000
TOTALE CCNL 16.11.2022		€ 185.946
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		€ 186.664,10
CCNL 21.5.2018		
Art. 67 c. 3 lett. a)	Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 c. 1 lett. d) CCNL 1.4.1999 come modificato dall'art. 4 comma 4 CCNL 5.10.2001 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi).	
Art. 67 c. 3 lett. b)	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011	
Art. 67 c. 3 lett. c)	Risorse derivanti disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	€ 851,21
TOTALE CCNL 21.5.2018		€ 851,21
CCNL 16.11.2022		
Art. 79 c. 2 lett. d)	Eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1.4.1999. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo (non soggette al limite)	€ 3.516,36
Art. 79 c. 3	Importo massimo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, in base alle capacità di bilancio, da ripartire tra il fondo risorse decentrate e il fondo per gli incaricati di Elevata Qualificazione (ex Fondo PO) sulla base degli importi relativi all'anno 2021. Tale integrazione, decisa dalla Giunta nella misura massima, viene riconosciuta a decorrere dall'anno 2022. Monte salari 2018 = 3.128.673,00 euro 0,22% = 6.883,08, da ripartire a Fondo risorse decentrate 6.531,63 euro e a Fondo incaricati di Elevata Qualificazione 351,45 euro anno 2023 e € 351,45 anno 2022 (quantificati nel fondo retribuzione di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni - art. 17 comma 6) (non soggette al limite)	€ 6.531,63



Art. 79 c. 5	Quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (84,50 euro per n. dip. al 31/12/2018) e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022, da computare quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo all'anno 2023. Art. 79 c. 1 lett. b) quota anno 2021 = 8.957,00 euro Art. 79 c. 1 lett. b) quota anno 2022 = 8.957,00 euro Art. 79 c. 3 quota anno 2022 = 6.531,56 euro Totale = 24.445,56 euro (non soggette al limite)	€ 24.445,63
Art. 80 c. 1 ultimo periodo Eventuali risorse residue, di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti.	Eventuali risorse residue, di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti.	
TOTALE CCNL 16.11.2022		€ 34.493,62
<i>Fondo incaricati di Elevata Qualificazione anno € 351,45 euro anno 2023 e € 351,45 anno 2022</i>		€ 702,90
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		€ 36.047,73
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 222.008,93

Con riferimento alle risorse variabili di natura discrezionale, la Giunta, con deliberazione n. 94 del 20 luglio 2023, ha autorizzato, valutate le condizioni legittimanti e le capacità di bilancio, le seguenti integrazioni:

- a. di incrementare le risorse da destinare alla componente variabile del fondo ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 2019-2021 per un importo di € 25.946,00;
- b. di incrementare preventivamente le risorse da destinare alla componente variabile ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL 2019-2021 per € 160.000 da riconoscere a fronte del positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari/strategici dell'ente per l'anno 2023 nelle percentuali come indicate in premessa;
- c. di incrementare le risorse variabili di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, della misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 come segue:
 - € 13.063,13 le risorse decentrate variabili;



• € 703,13 le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative.

L'importo delle risorse finalizzate determinato per adeguare le disponibilità del Fondo potrebbe quindi essere effettuata sulla base dei seguenti passaggi:

- preventiva determinazione dell'importo teorico massimo dell'incremento, tenuto conto del tetto di spesa fissato dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75 e della capacità di bilancio, da riconoscere a fronte del positivo raggiungimento degli obiettivi prioritari/strategici dell'ente per l'anno 2023;
- determinazione concreta dell'incremento ancorata al raggiungimento di una data percentuale degli obiettivi prioritari/strategici rappresentati dalla media aritmetica degli indicatori (di Ente, di Aree 0,1,2,3) che si propone come segue:
- determinazione concreta dell'incremento ancorata al raggiungimento di una data percentuale degli obiettivi prioritari/strategici rappresentati dalla media aritmetica degli indicatori (di Ente, di Aree 0,1,2,3) che si propone come segue:
 - incremento al 100% se gli obiettivi prioritari/strategici della Camera sono raggiunti oltre il 90%;
 - incremento secondo la percentuale di raggiungimento se gli obiettivi prioritari/strategici della Camera sono raggiunti in percentuale tra il 80 ed il 90%;
 - nessun incremento se gli obiettivi prioritari/strategici della Camera sono raggiunti in percentuale inferiore al 80%.

L'importo del 6.883,08 euro, "extra Limite 2016", in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) a decorrere dall'anno 2022, e quindi anche per il 2023, corrispondente alla misura massima dello 0,22% del monte salari 2018 (di € 3.128.673,00), ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 16.11.2022, da ripartire proporzionalmente tra dipendenti e Posizioni Organizzative/Incaricati di Elevata Qualificazione sulla base degli importi relativi all'anno 2021 dei rispettivi fondi e stanziamenti. Il criterio di ripartizione da utilizzare è stato determinato quantificando il peso percentuale del fondo risorse decentrate per i dipendenti e dello stanziamento per le Posizioni Organizzative rispetto al totale dei due importi riferiti all'anno 2021, come di seguito esplicitato:

fondo risorse decentrate dipendenti 2021	€ 666.824	94,89% su € 702.704
stanziamento Posizioni Organizzative 2021	€ 35. 880	5,11% su € 702.704
totale anno 2021	€ 702.704	100%

La ripartizione dell'integrazione risulta pertanto la seguente per l'anno 2023.



- dipendenti: 6.531,63 euro;
- Posizioni Organizzative/Incaricati di Elevata Qualificazione: 351,45 euro

L'integrazione di cui sopra viene inserita nel fondo risorse decentrate 2023 nelle voci seguenti:

- all'articolo 79 comma 2 lettera c) per € 6.531,63 (quota 2023);
- all'articolo 79 comma 5 per € 6.531,63 (quota 2022);
- nel fondo per la retribuzione di posizione e risultato delle Elevate qualificazione per € 702,90 (quota 2022 e 2023)

A consuntivo a fine anno verrà integrato il fondo risorse decentrate all'art. 79 comma 2 lettera c) con le risorse accreditate dall'ISTAT per effettuare le rilevazioni e per altre attività connesse alle operazioni di censimento rientrano tra quelle "... che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art.17.", di cui all'art.15, comma 1, lett.k) del CCNL dell'1.4.1999 e le risorse provenienti dai concorsi ed operazioni a premio in applicazione del D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, il quale, all'art. 9, recita che "Nei concorsi a premio ogni fase dell'assegnazione dei premi e' effettuata, con relativo onere a carico dei soggetti promotori, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, o di un suo delegato.

L'art. 43 comma 3 della legge n. 449/97 che prevede che il 50% dei ricavi netti derivanti dall'erogazione da parte delle pubbliche amministrazioni di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, dedotti i costi sostenuti, vada destinato ad economia di bilancio, mentre le restanti somme vadano ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale. La nota Unioncamere prot. 2947 del 9 aprile 2002, contenente alcune indicazioni riguardanti il trattamento economico del personale incaricato, la quale sottolinea che l'art. 43 comma 3 della legge n. 449/97 è applicabile anche alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premi.

La deliberazione n. 416 del 18 novembre 2003 con la quale la Giunta camerale ha stabilito, fra l'altro:

- 1) di riversare nel Fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 01 aprile 1999 e successive modificazioni, il 25% dei corrispettivi introitati dall'ente camerale in occasione dei concorsi a premio ai sensi del citato art. 15 comma 1 lettera k);
- 2) di riversare nel Fondo di cui all'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999 - area dirigenza - il 5% dei corrispettivi introitati dall'ente camerale in occasione dei concorsi a premio ai sensi del citato art. 26 comma 1 lettera b);
- 3) di stabilire che in applicazione dell'art. 17 comma 2 lettera g), sarà attribuito al personale delegato delle funzioni, in aggiunta al trattamento previsto dall'art. 41 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 (ad eccezione dello straordinario) i compensi, come di seguito definiti:
 - a. nel caso di concorsi a premio le cui estrazioni si verifichino oltre le ore 19,00, o che si verifichino nel pomeriggio di mercoledì e venerdì: € 100,00 (cento/00);
 - b. nel caso di concorsi a premio le cui estrazioni si verifichino in giorni festivi (anche



infrasettimanali) o non lavorativi € 140,00 (centoquaranta/00) al fine di compensare la responsabilità ed il disagio derivanti da tali attività;

Si richiamano in proposito la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale Liguria n. 105/2018 e la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 40/2018 dalle quali si evince il quadro generale dei requisiti che le varie fattispecie di attività svolte dalle Amministrazioni devono possedere al fine di considerare le integrazioni del fondo risorse decentrate, ai sensi delle richiamate disposizioni contrattuali e normative, al di fuori dei vincoli posti nel tempo dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, anche di natura accessoria. In particolare, i requisiti individuati attengono a:

- copertura finanziaria tramite finanziamenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto che permetta alle Amministrazioni di conseguire un'entrata aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente spettanti;
- copertura delle ulteriori spese che l'Amministrazione deve eventualmente sostenere;
- vincolo di destinazione per remunerare il personale coinvolto in tali attività.

Nell'ambito delle risorse variabili rientrano anche le eventuali risorse residue di natura stabile non utilizzate in anni precedenti sulla base della disciplina prevista dall'art. 80 c. 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022.

Con la determinazione del Segretario Generale n 85 del 14 dicembre 2023 è stato incrementato il fondo risorse decentrate con Risorse derivanti disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (art. 67 c. 3 lett. c ccnl 31/5/2018 ricomprese nell'art. 79 comma 2 lett. c) ccnl 16/11/2022) per € 851,21 derivanti da introito per concorsi a premio e istat.

In relazione a tale voce si precisa che i risparmi di risorse decentrate stabili dell'anno 2022 sono pari a zero in quanto, tutti i risparmi di pagamento delle voci stabili e variabili del medesimo anno, sono destinati ad erogare nell'anno stesso i premi correlati alla performance organizzativa e individuale. Pertanto, non ci saranno risparmi dell'anno 2022 di natura stabile ad integrazione delle risorse decentrate 2023.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Per giungere a determinare il totale delle risorse decentrate per l'anno 2023 occorre apportare all'importo complessivo di 678.737,75 euro, risultante dalla sommatoria delle due sezioni precedenti, le seguenti decurtazioni riguardanti:

1. l'applicazione della decurtazione permanente dell'anno 2014 di cui all'art. 1 comma 456 della L. 147/2013, che è stata decurtata nell'importo Unico Importo Consolidato anno 2017.



2. l'applicazione del vincolo previsto dall'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017.

Per quanto concerne la prima decurtazione da operare occorre considerare la decurtazione permanente relativa all'anno 2014 di parte stabile, ancora vigente, pari a € 15.679 euro, in applicazione dei vincoli in materia di contenimento delle spese del personale previsti dall'art. 9 c. 2-bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013, in base al quale “a decorrere dal 1°1.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.

In relazione all'applicazione del vincolo in esame il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito delle indicazioni nella circolare n. 8 del 2 febbraio 2015 con la quale è stato chiarito che “a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, (...) devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014)”, nonché nelle successive circolari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015 e n. 13 del 15 aprile 2016 che precisano che “la decurtazione permanente da applicare ai fondi per la contrattazione integrativa dal 2015 in avanti è la somma delle due decurtazioni effettuate nel 2014 come determinate in applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011”. La circolare 13/2016, in particolare, chiarisce che tale decurtazione deve avvenire, per la sua natura fissa e ricorrente, dalle risorse fisse e continuative.

Con riferimento, invece, alla seconda decurtazione, l'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della L.208/2015 è abrogato”.

L'ammontare delle risorse accessorie da assoggettare al vincolo viene determinato tenendo conto:

- delle disposizioni contenute nell'art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022 in ordine all'applicazione del vincolo sull'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate



dell'anno e su quelle destinate a carico del bilancio, agli incarichi di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione;

- della deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 356 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato chiarito che anche il fondo per lavoro straordinario deve essere assoggettato al vincolo in esame e pertanto rientra nel limite del trattamento accessorio complessivo che non deve superare il corrispondente importo dell'anno 2016;
- della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018, della deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie n. 19 del 18 ottobre 2018 nonché dell'art. 11 del DL 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni in L. 11 febbraio 2019, n. 12 in base alle quali gli incrementi di natura stabile introdotti dal CCNL 21.5.2018 non sono assoggettabili al limite 2016;
- delle medesime indicazioni fornite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato, da ultimo da ultimo con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, nonché degli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti in ordine alle voci "escludibili";
- nonché delle indicazioni contenute nel documento Unioncamere, aggiornato al 26 ottobre 2018, condiviso con i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS/Igop e Sifip e del Ministero dello Sviluppo Economico;
- dell'art. 79 comma 6 CCNL 16.11.2022 in base al quale il vincolo non si applica alle risorse di natura stabile introdotte dal rinnovo contrattuale (art. 79 comma 1 lettere b) e d) e comma 1- bis) nonché all'integrazione "extra Limite 2016" (art. 79 comma 3 – 0,22% monte salari 2018).

L'applicazione del vincolo sull'ammontare delle risorse accessorie così determinato, comporta una decurtazione al fondo 2023, come di seguito verificata:

Risorse fisse soggette al limite (al netto della decurtazione permanente 2014)	485.436,75	
Risorse variabili soggette al limite	186.664,10	
Fondo Posizioni Organizzative	35.880	
Fondo Straordinario	13.509	
Totale 2023 da assoggettare al vincolo art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017		721.489,85
Risorse decentrate costituenti il limite 2016	637.648	
Fondo Straordinario 2016	13.509	



Limite anno 2016 personale non dirigente		651.157
Decurtazione		70.332,85

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: 527.061,67 euro
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: 222.008,93 euro
- decurtazione art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017: € 70.332,85
- Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 678.737,75

Il totale delle risorse decentrate per l'anno 2023 del personale non dirigente è pari a complessivi **678.737,75** euro (totale sezioni I, II e III).

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da rilevare.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolata e/o storica (dato presunto) sono le seguenti:

Differenziali storici di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti in base al trattamento economico previsto nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale	€ 339.421,67
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	€ 44.573,06
Indennità 8^ livello	€ 387,36
TOTALE	€ 384.382,09

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 80 del CCNL 16.11.2022, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile (differenziali di progressione economica in godimento dal



personale, quote dell'indennità di comparto a carico del fondo di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22.1.2004) e le indennità 8^ livello.

Risorse stabili	527.061,67
Risorse variabili	222.008,93
decurtazione art. 23 c.2 D.Lgs 75/2017	70.332,85
Totale fondo risorse decentrate	678.737,75
Progressioni economiche orizzontali storiche	339.421,67
Indennità di comparto (quota a carico risorse decentrate)	44.573,06
Indennità 8^ livello	387,36
Risorse disponibili per la contrattazione decentrata di cui:	293.504,55
Risorse stabili	142.679,58
Risorse variabili	151.676,08

III.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto (ART. 80) le somme per complessivi € così suddivise:

Descrizione	Importo
COMMA 2 LETT. A) produttività collettiva	205.553,08
COMMA 2 LETT. B) produttività individuale	45.502,58
COMMA 2 LETT. C) indennità legate a particolari condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori)	5.300,00
COMMA 2 LETT. E) E ART. 84 indennità per specifiche responsabilità	
COMMA 2 LETT. G) compensi previsti da disposizioni di legge (inclusi quelli Istat), solo a valere sulle risorse ex	



art. 67, comma 3,lett. c)	
COMMA 2 LETT. J) differenziali stipendiali aventi decorrenza nell'anno	38.000,00

III.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	384.382,09
Somme regolate dal contratto	294.355,66
Destinazioni ancora da regolare	
Totale	678.737,75

II.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

III.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Le risorse stabili ammontano a € 527.061,67, le destinazioni ed utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, differenziali stipendiali, indennità VIII livello) ammontano a presunti €384.382,09. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs 150/2009 e con la supervisione dell'OIV.



c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

E' stato previsto lo stanziamento di € 38.000,00 per l'effettuazione di progressioni orizzontali, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL e dell'art. 23 del D.lgs 150/2009.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione delle risorse decentrate. Anno 2023 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2022. Camera di commercio di Vicenza.

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2022.

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022	Differenza
RISORSE PARTE FISSE			
ART. 79 COMMA 1 LETTERA a) lett. a risorse di cui all'art. 67 comma 1 e comma 2, lettere a),b),c) (9.984+14.147+19.335,65) d),e),f), g) del CCNL 21 maggio 2018	522.019,65	478.553	43.466,65
ARTICOLO 67 COMMA 1 (a detrarre) risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017 per i titolari di p.o.(aggiunti € 702 art. 79 comma 3 anni 2022 e 2023)	-36.582,90	-35.880	-702,90
ART . 67 COMMA 2 LETTERA a)		9.984	-9.984
ART. 67 COMMA 2 LETTERA b)		14.147	-14.147
ART. 67 COMMA LETTERA c)		14.996	-14.996
ART. 79 COMMA 1 LETTERA b)	8.957		8.957



ART. 79 COMMA 1 LETTERA d)	24.706,11		24.706,11
ART. 79 COMMA 1 bis	7.961,81		7.961,81
TOTALE RISORSE PARTE FISSA	527.061,67	481.800	45.261,67
RISORSE PARTE VARIABILI			
ART. 79 COMMA 2 LETTERA a)	718,10	1.538	-819,90
risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a)b)c)d)f)g)j)k)	851,21	2.169	-1.317,79
ART. 67 COMMA 3 LETTERA c)			
ART. 67 COMMA 3 LETTERA d)			
ART. 79 COMMA 2 LETTERA d)	3.516,36	5.659	-2.142,64
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA b)	25.946	25.946	0
ARTICOLO 79 COMMA 2 LETTERA c)	166.531,63	160.000	6.531,63
(aggiunto € 6.531,63 risorse ARTICOLO 79 COMMA 3)			
ARTICOLO 79 COMMA 5	24.445,63		24.445,63
TOTALE RISORSE PARTE VARIABILI	222.008,93	195.312	26.696,93
CONSISTENZA COMPLESSIVA FONDO CCI ANNUALITA'	749.070,60	677.112	71.958,60
AMMONTARE RISORSE DESTINATE NEL 2017 A PP.OO	36.582,90	35.880	702,90
TOTALE	785.653,50	712.992	72.661,50



AMMONTARE RISORSE DESTINATE AL FONDO ANNUALITA' 2016 COSTITUENTI IL LIMITE NON SUPERABILE	637.648	637.648	0
RIDUZIONE CONSISTENZA FONDO FINO A CONCORRENZA DEL FONDO 2016	70.332,85	43.385	-26.947,85
TOTALE RISORSE DESTINATE FONDO	678.737,75	633.727	45.713,65

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo delle destinazioni delle risorse decentrate. Anno 2023 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2022. Camera di commercio di Vicenza.

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022	Differenza
ARTICOLO 80 CCNL 21.5.2018	384.382,09	386.619,80	-2.237,71
ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. A)	203.095,08	182.103,42	20.991,66
ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. B)	45.502,58	41.853,95	3.648,63
ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. C)	7.758,00	5.710,60	2.047,40
ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. E) e ART. 70- QUINQUIES		4.534,23	-4.534,23
ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. G)			
ARTICOLO 80 CCNL 16.11.2022 COMMA 2 LETT. J)	38.000,00	10.736,00	27.264,00
TOTALE	678.737,75	631.558	47.179,75



Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

L'Ente adotta un sistema di contabilità economica e patrimoniale, così come previsto dal D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio".

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate sia nel conto di costo 321006 sia nel conto di debito 244000 (per la parte del fondo derivante da economie e risparmi anni precedenti e di somma provenienti da terzi), quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è coerente.

Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato (in applicazione della nuova normativa art. 23 c. 2, del D.Lgs. 75/2017):

- È stato applicato l'art. 23 c. 2, del D.Lgs. 75/2017, che prevede che *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*
- Il fondo risorse decentrate 2023 è stato decurtato di € 70.332,85 per non superare il corrispondente importo determinato nel fondo 2016.
- Dalla riduzione di cui al punto precedente è stata esclusa la somma di € € 77.672,65 interamente riconducibile agli importi di cui nell'art. 79 comma 2 lett. a) (la parte relativa all'art. 67 comma 3 lett. c), art. 79 comma 2 lett.d e art. 79 comma 3, art. 79 c. 5 e alle componenti di parte stabile e agli importi art. 79 comma 1, lett. b), d) e 1-bis del CCNL 16/11/2022 e la parte relativa al fondo retribuzione di posizione e di risultato (art. 79 c. 3)

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo per € **678.737,75** è stato stanziato al conto 321006 del bilancio di previsione 2023.

E' stato stanziato € 36.584,00 (da preventivo 35.880 aumentato a seguito della delibera di Giunta n. 94 del 20 luglio 2023) nel conto 321001 il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative, così come stabilito dall'art. 15 comma 5 del CCNL 21 maggio 2018.



Le somme per oneri riflessi sono stanziato al conto 322000 del bilancio di previsione 2023 e le somme per IRAP(attività istituzionale) sono stanziato al conto 327022 del bilancio di previsione 2023.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

La copertura di bilancio delle somme connesse alle risorse decentrate è assicurata dagli stanziamenti previsti nel preventivo economico per l'anno 2023, approvato dal Consiglio camerale con la deliberazione n.18 del 20 dicembre 2022.

In conclusione, è possibile attestare la copertura di bilancio di tutti gli oneri diretti ed indiretti connessi alle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2023.

Dr. Mauro Sfreddo
(Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie)

Rag. Daniela Loison

(Responsabile Servizio Risorse Umane e Affari
istituzionali)